Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 298-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dei lavori pubblici

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1985.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimò della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981 recante le ultime variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 13 aprile 1981 nonché gli accordi del 26 luglio 1983 e del 19 dicembre 1984, con i quali le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure della retribuzione per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato a L. 34.855.080 annue con effetto dal 1° dicembre 1984;

2) il limite massimo è elevato a L. 41.860.000 annue con effetto dal 1° dicembre 1984.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1985

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1985
Registro n. 20 *Lavoro, foglio n.* 236

(7778)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 27 dicembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 28 marzo 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 dicembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1985
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 291

(7779)

DECRETO 16 dicembre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro:

Decreta:

Per il 27 dicembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 dicembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1985
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 292

(7780)

DECRETO 16 dicembre 1985.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 27 dicembre 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 dicembre 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non

oltre le ore 12 del giorno 18 dicembre 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1985
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 293

(7781)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1985.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica del servizio elettrico del comune di S. Teresa di Gallura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 15 aprile 1964 con la quale il comune di S. Teresa di Gallura (Sassari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 30 settembre 1985, con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 219 del 9 settembre 1985, dichiara di rinunciare alla sopraindicata richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di S. Teresa di Gallura (Sassari), per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di S. Teresa di Gallura (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7749)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 novembre 1985.

Assunzione di quindici ispettori di volo con contratto a termine annuale presso la Direzione generale dell'aviazione civile e determinazione del contingente dei posti da destinare all'impiego nei settori degli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 settembre 1980, n. 591, con la quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata ad assumere venti ispettori di volo con contratto a termine;

Considerato che nel corso dell'anno 1986 verranno a definitiva scadenza i contratti di lavoro di quindici ispettori di volo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego di cui all'art. 1 della predetta legge;

Decreta:

Articolo unico

Per le esigenze del servizio della navigazione aerea della Direzione generale dell'aviazione civile saranno assunti con contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, quindici piloti professionisti di cui:

dodici per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa (velivoli);

tre per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1985
Registro n. 9 *Trasporti, foglio n.* 324

NOTA

Le modalità di assunzione sono pubblicate nella rubrica « Concorsi ed esami » di questa *Gazzetta Ufficiale*, pag. 9167.

(7651)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 504.848.400.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (F.I.O. 1984 - residui 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto, in particolare, il punto 3 della richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985, che limita al 40% l'autorizzazione di spesa per ciascuno dei progetti approvati, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della B.E.I.;

Atteso che la disponibilità al momento impegnabile in conto residui di stanziamento 1984, per il finanziamento dei progetti approvati di competenza regionale, è limitata a lire 504,848.4 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 147331 del 5 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1985, registro n. 26, foglio n. 237, con il quale, fra l'altro, viene apportata, per il 1985, una variazione in aumento al cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in termini di residui e di cassa, di lire 504,848.4 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della Cassa depositi e prestiti, il sopraindicato importo di lire 504,848.4 miliardi, da destinare successivamente alle regioni, secondo le modalità deliberate dal CIPE il 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, nei tempi previsti dalle delibere CIPE citate in premessa, secondo i seguenti importi:

Regioni	Importi (in lire)
Lombardia	4.376.400.000
Abruzzo	34.839.200.000
Basilicata	14.248.400.000
Calabria	32.111.600.000
Campania	60.780.000.000
Emilia-Romagna	15.420.000.000
Friuli-Venezia Giulia	11.100.000.000
Lazio	15.416.000.000
Liguria	19.995.600.000
Marche	20.040.000.000
Molise	17.158.400.000
Piemonte	76.118.800.000
Puglia	46.572.800.000
Sardegna	44.418.800.000
Sicilia	37.300.000.000
Toscana	6.800.000.000
Umbria	8.187.200.000
Veneto	39.965.200.000
Totale	504.848.400.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì **14** *novembre* **1985**
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* **70**

(7505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia è vacante la disciplina «Storia del cinema» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7785)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1985 il rag. Fausto Lombardi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Arpa Peltro a r.l., in Brescia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dottor Alessandro Finulli, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1985 il dott. Fortunato Frigo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori attività terziarie - L.A.T. a r.l.», in Verona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1983 in sostituzione del rag. Renato Gugerotti, che ha rinunciato all'incarico.

(7763)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Basiliano

Con decreto 9 novembre 1985, n. 1992, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Lavio, segnato nel catasto del comune di Basiliano (Udine) al foglio n. 26, mappale 307 (ex 107½) di mq 840, ed indicato nella rilevazione catastale prot. n. 3962/1425/84, con allegata planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

(7809)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 sono state approvate le modifiche degli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 20, 23, 40 e 41 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

(7784)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la tecnologia biomedica.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1985 è disposto l'affidamento della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la tecnologia biomedica con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/1982, ai seguenti soggetti:

Tema 1 - BIOIMMAGINI: RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE.

Ansaldo S.p.a. - Genova.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 36 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di lire 4.610 milioni di lire.

Tema 2 - BIOIMMAGINI: ULTRASUONI.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 36 mesi.

Costo: l'amontare massimo del contratto è di lire 3.450 milioni di lire.

Tema 3 - POTENZIALI SPONTANEI ED EVOCATI NEUROSENSORIALI.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 30 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di lire 2.860 milioni di lire.

Tema 4 - BIOMAGNETISMO.

Elettronica S.p.a. - Roma.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 24 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 2.300 milioni di lire.

Tema 5 - SENSORI E TRASDUTTORI FISICI.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.875 milioni di lire.

Tema 6 - SENSORI CHIMICI.

Sorin biomedica S.p.a. - Saluggia (Vercelli).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.480 milioni di lire.

Tema 7 - MEMBRANE A FIBRA CAVA.

Bellico S.p.a. - Mirandola (Modena).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 48 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 4.600 milioni di lire.

Tema 8 - MATERIALI PER ARTROPROTESI.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in 36 mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 3.118 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 46/1982, i contratti di cui sopra.

(7783)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 48/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 47 del 5 dicembre 1985;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.385
benzina super senza piombo .	»	1.410
benzina normale	»	1.335
benzina agricola	»	402
benzina pesca e piccola marina	»	369

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(7835)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera *b*);
Vista la delibera del CIPAA in data 1° agosto 1985, con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1986;
Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti della distillazione dei vini che devono essere acquistati dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per il 1986;
Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;
Nelle adunanze del 29 ottobre e del 10 dicembre 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nell'ambito del programma degli interventi nazionali per il 1986 approvato dal CIPAA nell'adunanza del 1° agosto 1985, i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni di vini da tavola di produzione nazionale effettuate a norma dei regolamenti CEE n. 2390/85 e n. 2592/85 relativi alla distillazione di « buon fine » e del regolamento CEE n. 2607/85 relativo alla distillazione « preventiva »:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983;
b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;
c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia, ad eccezione delle quantità ottenute entro il 31 dicembre 1985, come previsto al successivo art. 7.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a*) e *b*) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 2.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.385 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;
L. 1.370 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;
L. 1.270 per il prodotto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;
b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;
c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;
d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;
b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto, offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;
tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;
il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità da ciascuno ceduta;
la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;
d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata al venditore, al depositario del prodotto e all'UTIF.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dei prodotti della distillazione detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno. Tuttavia lo stesso prodotto può essere conservato in contenitori di acciaio inox limitatamente alla quantità ottenuta entro la data del 31 dicembre 1985.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto detenute in deposito, disposte dall'A.I.M.A. mediante pubblica gara.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(7686)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 12 dicembre 1985.

Denominazione dei Ministri da usare negli atti da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica.

A tutti i Ministeri - Gabinetto

A seguito di considerazioni in tal senso svolte dalla Presidenza della Repubblica ed al fine di conseguire la massima omogeneità di formulazione negli atti legislativi ed amministrativi, si invitano tutti i Dicasteri ad una pù rigorosa e scrupolosa osservanza dei criteri (già illustrati nella nota p.n. di questa Presidenza in data 18 maggio 1978) relativi alla espressione da adottare per la denominazione dei Ministri in tutti gli atti ufficiali.

Al riguardo si ribadisce che l'unica espressione corretta è « Ministro di », così come risulta sia nel decreto presidenziale di nomina dei Ministri che nei testi legislativi elaborati dal Parlamento; le sole eccezioni concernono il Ministro per i beni culturali e ambientali (tale denominato nella legge istitutiva del Dicastero) e tutti i Ministri senza portafoglio, per i quali lo specifico incarico è preceduto dalla preposizione « per » (così come risulta dal decreto presidenziale di conferimento degli incarichi). Inoltre non va più usata per i Ministri l'espressione « Segretario di Stato » del tutto superata nell'attuale assetto costituzionale.

Va infine eliminata, nella parte conclusiva dei decreti presidenziali di origine governativa, la frase « Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto » in quanto trattasi di prescrizione inutilmente ricognitiva di una attribuzione riconosciuta e disciplinata esclusivamente per legge e che rivela una chiara derivazione tralaticia dal cessato ordinamento monarchico.

I Dicasteri in indirizzo sono pertanto pregati di volersi scrupolosamente attenere a tali criteri.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

(7787)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 13 dicembre 1985, n. **4260.**

Calendario 1986 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso totale massimo complessivo autorizzato superiore a 50 q.li o trasportanti materie pericolose esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alle prefetture della Repubblica

e p. c.:

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto

Al Ministero dei trasporti - Gabinetto

Al Ministero della difesa - Gabinetto

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla questura della Repubblica

Alla Direzione generale dell'ANAS

Alle amministrazioni regionali

Alle amministrazioni provinciali

Ai comuni

Ai provveditorati alle opere pubbliche

All'A.C.I. - Automobil club d'Italia

Alla RAI-TV - Radio televisione italiana

All'A.I.S.C.A.T. - Associazione autostrade e trafori

Alla Federazione della stampa italiana

Al Comitato centrale Albo nazionale autotrasportatori

Per i fini della sicurezza della circolazione stradale si rende necessario sospendere nei giorni festivi e singolari dell'anno 1986, la circolazione sulle strade, fuori dei centri abitati, agli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 50 q.li, anche se scarichi,

esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone. Si dispone, pertanto il calendario dei divieti di circolazione di detti autoveicoli nei seguenti giorni:

tutte le domeniche dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 6 alle ore 24;

1° maggio, dalle ore 6 alle ore 24;

15 agosto, dalle ore 6 alle ore 24;

25 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18;

26 dicembre, dalle ore 8 alle ore 18.

E', inoltre, vietata la circolazione dei predetti veicoli nei seguenti periodi:

dal 4 gennaio, ore 8, al 5 gennaio, ore 22;

dal 28 marzo, ore 14, al 31 marzo, ore 24;

dal 25 aprile, ore 8, al 27 aprile, ore 24;

dal 26 luglio, ore 0, al 27 luglio, ore 24;

dal 31 luglio, ore 14, al 3 agosto, ore 24;

dal 22 agosto, ore 14, al 24 agosto, ore 24;

dal 30 agosto, ore 0, al 31 agosto, ore 24;

dal 1° novembre, ore 8, al 2 novembre, ore 24;

dal 7 dicembre, ore 8, all'8 dicembre, ore 22;

dal 23 dicembre, ore 14, al 24 dicembre, ore 14.

Da tali divieti sono esclusi:

gli automezzi del servizio RAI-TV;

gli automezzi comunali contrassegnati con la dicitura « Servizio nettezza urbana »;

stazioni mobili per servizi telefonici;

gli autoveicoli appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con lo emblema « PT » (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto ai servizi telefonici e postali purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

gli automezzi militari;

gli automezzi degli enti proprietari o concessionari di strade;

gli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di cavalli da competizione;

gli automezzi che trasportano esclusivamente giornali quotidiani e periodici;

materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;

prodotti per uso medico;

carburanti e combustibili;

i prodotti deperibili appresso specificati, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e di m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera *d* minuscola - altezza m 0,20 fissati, in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro dell'autoveicolo:

A) carni fresche o refrigerate o frattaglie;

B) volatili, conigli, selvaggina, macellati;

C) pesci freschi o refrigerati; molluschi e crostacei;

D) latte, crema e latticini freschi, gelati;

E) uova e pulcini;

F) frutta fresca;

G) ortaggi e legumi freschi;

H) mosti di uva;

I) fiori recisi o in fitocelle.

Sono, altresì, esclusi dai divieti di circolazione i veicoli, anche se scarichi, purché dotati di attrezzature frigorifere o isoterme fisse per i prodotti alimentari sopra elencati; cisterne per trasporto liquidi alimentari oppure carburanti e combustibili.

Eventuali deroghe ai divieti di cui sopra motivate da particolari gravi ed indifferibili esigenze dovranno essere richieste in tempo utile alle prefetture di partenza le quali potranno, accertata la reale sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza denunziati, rilasciare autorizzazione con la precisa specificazione del percorso consentito. Ove detto percorso interessi il territorio di più province, è sufficiente la sola autorizzazione della prefettura di partenza.

Il tasporto delle merci pericolose è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni il calendario di divieto di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dal 13 giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Dai surriportati divieti di circolazione afferenti i trasporti e veicoli eccezionali sono esclusi:

gli automezzi del servizio RAI-TV;

gli automezzi comunali contrassegnati con la dicitura « Servizio nettezza urbana »;

stazioni mobili per servizi telefonici;

gli autoveicoli appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema « PT »;

gli automezzi militari;

gli automezzi che trasportano esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;

gli automezzi che trasportano esclusivamente carburanti e combustibili.

Anche in tal caso di trasporti e veicoli eccezionali le prefetture potranno consentire deroghe, purché vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da prodursi in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire e, ove questo attraversi il territorio di più province, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola prefettura di partenza.

Nelle autorizzazioni in deroga dovrà essere riportato il preciso percorso consentito.

Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessata.

Il Ministro: NICOLAZZI

(7725)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a complessivi centoquaranta posti, per la nomina nella qualifica di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 (in particolare l'art. 8) e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, con il quale vengono soppressi i ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro istituiti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, e in sostituzione viene istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1985, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 46, con il quale viene rideterminata la dotazione organica del ruolo della ex carriera di concetto istituito con il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422;

Visto il settimo comma del predetto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che prevede, nella prima applicazione della stessa legge, l'inquadramento degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro;

Accertato che dopo l'inquadramento disposto ai sensi del citato settimo comma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, nel ruolo della ex carriera di concetto già menzionato resteranno comunque disponibili almeno centoquaranta posti;

Visto il quarto comma del ripetuto art. 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale per l'amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili;

Ritenuto opportuno, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire quindici concorsi, per esami, per un totale di centoquaranta posti, ripartiti tra le regioni e gruppi di regioni con le modalità e nei limiti indicati nel dispositivo del presente decreto, di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto della riserva di posti stabilita dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quindici concorsi circoscrizionali, per esami, per la nomina nella qualifica di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, per complessivi centoquaranta posti:

1) concorso a quattordici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

2) concorso a diciassette posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Lombardia;

3) concorso a diciotto posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano);

4) concorso ad otto posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia;

5) concorso ad otto posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Liguria;

6) concorso a quindici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Emilia-Romagna;

7) concorso a tredici posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Toscana;

8) concorso a dieci posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle regioni Lazio e Umbria;

9) concorso a sei posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Marche;

10) concorso a sei posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle regioni Abruzzo e Molise;

11) concorso a quattro posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Campania;

12) concorso a quattro posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Puglia;

13) concorso a cinque posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nelle regioni Basilicata e Calabria;

14) concorso a otto posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Sicilia;

15) concorso a quattro posti per gli uffici periferici del tesoro aventi sede nella regione Sardegna.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente nonché agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera *f*), del bando.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere espressamente precisata nella domanda di ammissione.

I vincitori dei suddetti concorsi saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle regioni predette e vi dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, del presente decreto;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione cui si riferisce il concorso;

9) di non avere presentato domanda per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

Dalla domanda dovranno risultare altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma seguente:

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

principi di economia politica:

principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto civile e commerciale;

nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie:

servizi delle direzioni provinciali del tesoro;

nozioni di statistica metodologica;

norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della ex carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il 6 maggio 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza ulteriore comunicazione, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma, autenticata dell'aspirante:

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Direzione generale predetta oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati segretari in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi e dovranno assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati entro il termine loro prefisso.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

I concorrenti di cui al primo comma del presente articolo dovranno far pervenire al Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f)*.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento militare:

I) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)* nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'immissione nelle funzioni e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 10.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

I concorrenti nominati vincitori ed immessi nelle funzioni ai sensi del precedente art. 10 saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Nel caso che il provvedimento di nomina dovesse essere dichiarato inefficace per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di servizio rese dagli impiegati riconosciuti privi di titolo alla nomina saranno comunque compensate fino alla comunicazione della predetta ricusazione.

Ai concorrenti nominati in prova e nei cui confronti non sia intervenuto alcun provvedimento dichiarativo di inefficacia della nomina stessa competerà, durante lo stesso periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con successivi provvedimenti con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 305

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(in bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro - Divisione VI - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . . di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, riservato agli uffici aventi sede nella regione . . . .

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) di non aver presentato domanda ad altri concorsi tra quelli indicati nell'art. 1 del bando;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione.

Firma (6) . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con la indicazione del numero del codice di avviamento postale . . . ., eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

(7653)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modalità di assunzione di quindici ispettori di volo con contratto a termine annuale da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 settembre 1980, n. 591;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1985 con il quale sono stati determinati i contingenti dei posti da destinare alle singole categorie d'impiego di cui all'art. 1 della citata legge n. 591 (*);
Ritenuta la necessità di stabilire le relative modalità di assunzione;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della menzionata legge n. 591, il personale da assumere dovrà svolgere, oltre che le attribuzioni elencate nel citato articolo, anche l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali, per cui si rende necessario integrare, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1, i requisiti richiesti mediante accertamento specifico della idoneità a svolgere i compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

I piloti professionisti da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa (posti da conferire n. 12):

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) età non superiore a 55 anni;
c) brevetto di pilota civile di terzo grado;
d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR);
e) brevetto civile di radiotelefonia in lingua inglese;
f) attività effettiva minima di almeno 6.000 ore di volo, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio;

2) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala rotante (posti da conferire n. 3):

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) età non superiore a 55 anni;
c) brevetto di pilota commerciale di elicottero;
d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR) per elicotteri o aeromobili ad ala fissa;
e) attività effettiva minima di almeno 2.000 ore di volo di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio;

E' inoltre richiesto:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
5) essere iscritti all'Ente nazionale della gente dell'aria.

I brevetti e le abilitazioni indicati nel presente articolo debbono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. Alla stessa data debbono essere posseduti anche i restanti requisiti.

Non possono presentare domanda di assunzione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Le domande, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data sotto la quale il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, sesto e settimo comma, della legge 23 settembre 1980, n. 591.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli, tra quelli elencati nel successivo art. 3, che saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria valevole per l'assunzione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale della citata Direzione generale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza e l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) di essere in possesso dei brevetti o delle abilitazioni indicate nel precedente art. 1 e di avere svolto la prescritta attività di volo;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione degli stessi;

11) di impegnarsi a non svolgere attività comunque retribuita presso altre amministrazioni o enti;

12) la data e la qualifica di iscrizione all'Ente nazionale gente dell'aria.

Gli interessati dovranno, inoltre, indicare i titoli di merito già in possesso della Direzione generale dell'aviazione civile, che saranno acquisiti d'ufficio, ed elencare gli ulteriori titoli che riterranno di allegare alla domanda di assunzione.

La firma in calce alla domanda stessa dovrà essere autenticata, nelle forme di legge, dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante all'assunzione o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 3.

Un'apposita commissione, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, valuterà i titoli di merito allegati o richiamati nelle domande di ammissione con le modalità appresso precisate:

I - *Settore aeromobili ad ala fissa*:

a) per il brevetto di ufficiale di rotta di prima classe . . . . punti 2,5

b) per il brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe (non cumulabile con quello di prima classe) » 1

c) per la qualifica di pilota comandante di equipaggio multiplo . . . . » 2,5

d) per incarichi operativi nell'ambito di società di trasporto o lavoro aereo ovvero di scuole di volo (direttore, capo pilota o controllore) non cumulabili tra di loro . . . . » 1,5

e) per l'abilitazione a istruttore di volo strumentale . . . . » 1

f) per l'abilitazione a istruttore a doppio comando » 0,5

(*) Il D.M. 7 novembre 1985 è pubblicato nella rubrica « Leggi e decreti » di questa *Gazzetta Ufficiale*, pag. 9157.

g) per l'abilitazione a pilota di velivoli di peso superiore a 20.000 kg (massimo 5 punti) per l'abilitazione a pilota di velivoli di peso compreso tra 5.701 e 20.000 kg (massimo 3 punti) per l'abilitazione a pilota di velivoli di peso fino a 5.700 kg (massimo 1 punto) punti 0,2

h) per ogni scaglione di 1.000 ore di volo oltre le 6.000 richieste (massimo 6 punti) . » 0,3

i) per ogni anno di attività come ispettore di volo presso la Direzione generale dell'aviazione civile » 1

l) per il diploma di laurea (esclusa la cumulabilità di più lauree) . » 1,5

m) per attestati rilasciati in Italia e all'estero da enti statali ovvero da istituti ed enti legalmente riconosciuti nel campo aeronautico comprovanti specializzazioni nel settore specifico di attività degli ispettori di volo (massimo punti 1,5) . » 0,3

n) per la partecipazione in qualità di membro o esperto a una o più commissioni d'inchiesta tecnico-formali costituite ai sensi dell'art. 827 del codice della navigazione . » 1

II - *Settore ala rotante*:

a) per la qualifica di comandante . punti 1

b) per incarichi operativi nell'ambito di società di trasporto aereo o lavoro aereo ovvero di scuole di volo (direttore, capo pilota, controllore), per un massimo di punti 1 . » 1

c) per l'abilitazione a istruttori di volo strumentale » 1

d) per l'abilitazione a istruttore a doppio comando . » 1

e) per l'abilitazione a pilota di elicotteri di peso superiore a 20.000 kg (massimo 5 punti) . » 2,5

per l'abilitazione a pilota di elicotteri di peso compreso tra 5.701 e 20.000 kg (massimo 3 punti) . » 1

per l'abilitazione a pilota di elicotteri di peso tra 1.500 e 5.700 kg (massimo 1,5 punti) . » 0,5

f) per ogni 1.000 ore di volo oltre le 2.000 richieste (massimo 3 punti) . » 0,5

g) per ogni anno di attività come ispettore di volo presso la D.G.A.C. . » 1

h) per il diploma di laurea (con esclusione della cumulabilità) » 1,5

i) per la partecipazione in qualità di membro o esperto a una o più commissioni d'inchiesta tecnico-formale costituita ai sensi dell'art. 827 del codice della navigazione » 1

l) per la specifica abilitazione al volo strumentale su elicotteri se integrata dal brevetto di radiotelefonia in lingua inglese . » 1

I brevetti e le abilitazioni rilasciati dalla Direzione generale dell'aviazione civile e l'attività di volo dalla stessa certificabili saranno acquisiti d'ufficio. Gli interessati dovranno, pertanto, specificarne il possesso nella domanda di assunzione.

Non saranno presi in considerazione titoli presentati in copie non autenticate nelle forme di legge. Le copie dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

Art. 4.

Al fine dell'accertamento specifico della idoneità dei concorrenti a svolgere i compiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 settembre 1980, n. 591, la commissione di cui al precedente art. 3 sottoporrà gli stessi ad un colloquio vertente sulle seguenti materie:

La disciplina in campo nazionale e internazionale delle operazioni di volo, delle infrastrutture, dei mezzi e del personale navigante (codice della navigazione - parte aeronautica; regolamento della navigazione aerea; pubblicazioni di informazioni aeronautiche nazionali ed altri documenti tecnici nazionali; allegati tecnici alla convenzione O.A.C.I. e altra documentazione tecnica internazionale).

L'ordinamento, le funzioni e le competenze della Direzione generale dell'aviazione civile, con particolare riguardo ai compiti degli ispettori di volo.

Le competenze in materia di navigazione aerea nella pubblica amministrazione.

L'organizzazione, le funzioni e le competenze del Registro aeronautico italiano.

L'organizzazione, le funzioni e le competenze dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico generale (AAAVTAG).

L'organizzazione, le funzioni e le competenze dell'Aeroclub d'Italia - gli aeroclubs federati.

La navigazione aerea nei consessi internazionali: l'O.A.C.I., la C.E.A.C. ed altre organizzazioni internazionali competenti in materia di disciplina delle operazioni di volo, delle infrastrutture, dei mezzi e del personale navigante.

Lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri - diritti - disciplina).

Al colloquio sarà attribuito, ai fini della graduatoria, un punteggio espresso in trentesimi.

Saranno considerati idonei coloro che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva.

A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale le abilitazioni civili a svolgere le funzioni di istruttore o titolo sostitutivo di cui all'art. 1 della legge 23 settembre 1980, n. 591.

In caso di ulteriore parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatora predetta sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile. Di essa sarà data notizia mediante avvis nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il provvedimento che approva la graduatoria sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ne ricusi il visto.

Gli idonei saranno formalmente invitati a sottoscrivere il contratto a termine annuale, nell'ordine della graduatoria.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel termine stabilito dall'Amministrazione comporterà la decadenza dal diritto all'assunzione.

Il contratto di lavoro sarà approvato con decreto ministeriale, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Gli interessati saranno immessi in servizio man mano che si verificano cessazioni dal servizio stesso per la definitiva scadenza dei contratti in corso.

Art. 6.

Entro il primo mese di servizio, i candidati assunti in applicazione di quanto previsto nel precedente articolo dovranno consegnare all'ufficio personale i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1.

L'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego sarà effettuato dall'istituto medico legale del Ministero della difesa - Aeronautica.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di recezione di apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione oppure la mancata consegna della documentazione richiesta o l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa del termine prescritto o la produzione di documenti vulnerati da vizi insanabili ovvero la ricusazione del visto da parte della Corte dei conti comportano la risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 7.

Ai piloti assunti verrà corrisposta la remunerazione lorda di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennità mensile lorda di L. 500.000.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme previste per i dipendenti non di ruolo.

Gli interessati saranno assegnati alla sede centrale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1985
Registro n. 9 *Trasporti, foglio n.* 323

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio aa. gg. e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . chiede di essere assunto in qualità di ispettore di volo con contratto a termine annuale per l'impiego nel settore . . (1).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . .,
di essere residente a . . via .
c.a.p. . . e che tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno essergli trasmesse (2);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);
di essere in possesso del . . . . (indicare il titolo di studio posseduto);
di essere in possesso dei brevetti e delle abilitazioni indicati nell'art. 1 del bando e di avere svolto la prescritta attività di volo;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (3) . . .,
di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (4);
di impegnarsi, in caso di assunzione, a non svolgere attività comunque retribuita presso altre amministrazioni o enti;
di essere iscritto all'Ente nazionale gente dell'aria dal . .
. la qualifica di . . . .

Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (5):

1) . . . .;
2) . . .

Allega alla presente (6):

1) . . . .,
2) . . .

Data . . .

Firma (7)

. . .

---

(1) Indicare la categoria prescelta.
(2) Allo stesso indirizzo ovvero al seguente recapito . . . (indicare il c.a.p.).
(3) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . . .
(4) Ovvero di avere prestato servizio dal . . al . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .
(5) Indicare i brevetti e le abilitazioni civili o gli altri titoli rilasciati o certificabili della Direzione generale dell'aviazione civile.
(6) Elencare i titoli di merito allegati alla domanda.
(7) La firma dovrà essere autenticata con le modalità indicate nell'art. 2.

(7652)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria da assegnare alla scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981, con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1985, il ventiseiesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la sua posizione militare;
indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello; presso il comando dei servizi sanitari della Regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta del direttore di sanità della Regione militare nord-ovest (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;
da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;
da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;
da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d)*.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b*) del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria, 2) fisica e meccanica razionale, 3) chimica.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento della prova è fissato in otto ore.

Le prove avranno luogo in Torino presso la Scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 10 *e* 11 *marzo* 1986.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed un calcolatore elettronico tascabile non programmabile.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto le prove scritte dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione, con firma autenticata, intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli *impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti* di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1985
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 301

(7311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di farmacia (posti n. 1):

gruppo di discipline n. 70 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60 pena esclusione dal concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio concorsi ricercatori, 53100 Siena, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi della medesima Università.

(7671)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Istituto di meccanica della facoltà di ingegneria, viale Ungheria n. 43, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 gennaio 1986, ore 9;
seconda prova: 16 gennaio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria gruppo di discipline n. 144, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di agraria, piazzale M. Kolbe, 4, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 gennaio 1986, ore 8,30;
seconda prova: 24 gennaio 1986, ore 8,30.

(7672)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica - via Valerio n. 10 - Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 17 gennaio 1986, ore 9.

(7674)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia in via S. Croce n. 65 - Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 febbraio 1986, ore 9;
seconda prova: 4 febbraio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lettere e filosofia in via S. Croce n. 65 - Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1986, ore 9;
seconda prova: 17 gennaio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di economia e commercio - via Verdi n. 26 - Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 febbraio 1986, ore 9;
seconda prova: 26 febbraio 1986, ore 9.

(7676)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso i locali dell'Istituto universitario di magistero, via Ofelia angolo via Fabio Filzi, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 gennaio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 23 gennaio 1986, ore 9.

(7673)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Istituto universitario di lingue moderne - piazza dei Volontari, 3 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1986, ore 9,30;
seconda prova: 17 gennaio 1986, ore 9,30.

(7675)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazione al decreto ministeriale 8 febbraio 1985, concernente il concorso per primo dirigente del ruolo delle costruzioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1985, n. 6020, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1985, registro n. 10, foglio n. 287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 1985, con il quale è stato bandito, tra gli altri, il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto disponibile al 31 dicembre 1984, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo costruzioni;

Visto l'art. 4, terzo comma, del predetto decreto n. 6020 il quale stabilisce che la commissione esaminatrice del concorso in questione deve essere composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, da un professore universitario di ruolo di materie su cui vertono le prove d'esame e da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

Tenuto conto che la sezione di controllo della Corte dei conti con delibera n. 1551 emessa nella seduta del 9 maggio 1985 ha ritenuto che la suddetta commissione debba essere costituita in analogia a quella espressamente indicata al quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Ravvisata l'esigenza di provvedere alla modifica del citato art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 1985, n. 6020, in conformità della predetta delibera;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale 8 febbraio 1985, n. 6020, con il quale è stato bandito, tra gli altri, il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto disponibile al 31 dicembre 1984, per la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo costruzioni, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della

Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente alla ottava qualifica funzionale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 settembre 1985

Il Ministro: GAVA

(7711)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso a posti di operaio qualificato per le esigenze del compartimento di Roma — decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279 — avrà luogo in Roma, alle ore 8 del giorno 5 gennaio 1986, nelle sedi di seguito indicate:

istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42;

istituto « S.G. Evangelista », via Livorno, 91;

istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;

istituto salesiano « Pio XI », via Umbertide, 11.

(7788)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente medico di O.R.L.;

un posto di veterinario coadiutore area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore-assistente sanitaria visitatrice;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore-ostetrica;

trenta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-tecnico di radiologia;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore-tecnico di laboratorio analisi;

un posto di ingegnere elettronico;

un posto di assistente tecnico - geometra;

un posto di assistente tecnico - perito industriale capo tecnico chimica industriale;

un posto di direttore amministrativo - ufficio ragioneria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cittadella (Padova).

(7663)

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/1

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/1, a:

Ruolo professionale:

profilo professionale ingegneri:
un posto di ingegnere coordinatore;
due posti di ingegnere.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale;
quattro posti di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Roma.

(7662)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

due posti di maestra vigilatrice;
due posti di tecnico di radiologia;
nove posti di infermiere professionale;
un posto di preparatore di farmacia;
due posti di guardia giurata;
un posto di muratore;
due posti di addetto alle caldaie livello 4;
un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Tropea (Catanzaro).

(7657)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di dirigente sanitario igienista;
un posto di primario ospedaliero di cardiologia;
un posto di aiuto c.o. di oculistica;
un posto di aiuto c.o. di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto c.o. di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente medico area funzionale di chirurgia (chirurgia generale - ostetricia);
un posto di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Volterra (Pisa).

(7659)

Concorso a quattro posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 30.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a quattro posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione, di cui:

un perito industriale indirizzo mineraria;
un perito industriale indirizzo edilizia;
un perito industriale indirizzo elettroteenico;
un perito agrario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

(7660)

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge dell'unità sanitaria locale BA/2.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso il presidio ospedaliero di Minervino Murge dell'unità sanitaria locale BA/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Canosa di Puglia (Bari).

(7561)

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27 di Ciriè. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 277 del 25 novembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8556 della *Gazzetta Ufficiale*, i due posti di agente tecnico sono da riferirsi ai servizi tecnici e non ai servizi sanitari.

(7734)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia;

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente presso il servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente presso il servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di assistente presso il servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente presso la prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente presso il servizio di radioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(7658)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore. 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R De Nobili 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
◇ **CREMONA**
Ditta I C.A.
Piazza Gallina 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
D'tta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	82.000
Abbonamento semestrale	L	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221